

COMUNE DI MONTERUBBIANO

(Provincia di Fermo)

Via Trento e Trieste 1, telefono 0734/259980, fax 0734/59677
p.i. 00357030444, e-mail:monterubbiano@ucvaldaso.it



PROT.N. 1523

MONTERUBBIANO, 04/03/2026

N. 03 /2026 ORDINANZA

LA SINDACA

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLA PRESENZA DI ESEMPLARI DI LUPO (CANIS LUPUS) NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTERUBBIANO (FM).

PREMESSO che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della Fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'art. 2 individua il lupo (canis lupus), quale specie particolarmente protetta in tutto il territorio nazionale;

RILEVATO che il genere lupo, pur essendo una specie di valore ecologico e simbolico, necessita di un adeguato controllo e gestione, al fine di evitare conflitti tra la protezione della fauna e la protezione delle attività agricole, zootecniche e della sicurezza pubblica;

TENUTO CONTO delle normative europee in materia di conservazione delle specie e della necessità di rispettare gli obiettivi di tutela della biodiversità, come sancito dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce le condizioni per la gestione della fauna selvatica;

DATO ATTO CHE la presenza crescente di esemplari di lupo in aree limitrofe alle abitazioni e alle zone agricole, comportante un incremento dei danni diretti all'agricoltura e all'allevamento e rischi la sicurezza del territorio, sta provocando allarme nella cittadinanza, soprattutto per chi si trova a percorrere le vie e i sentieri della zona, con segnalazioni di pericoli diretti per la sicurezza delle persone e degli animali domestici;

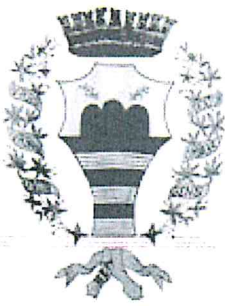
RITENUTO CHE:

- al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, in particolare a danno delle persone e degli animali d'affezione, si rende opportuno disporre specifiche prescrizioni, nonché promuovere l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza circa le corrette condotte da adottare in caso di avvistamento o presenza di lupi, così da garantire la tutela della sicurezza pubblica;
- sono necessarie prescrizioni anche ai fini della tutela dell'esemplare stesso per salvaguardarne il naturale comportamento e l'indole selvatica, prevenendo l'instaurarsi di un'eccessiva confidenza all'ambiente antropizzato, che può determinarne il progressivo avvicinamento al contesto urbano e favorire situazioni di pericolo;
- l'eventuale accesso a residui alimentari di origine antropica può, nel tempo, compromettere l'istinto e le capacità di ricerca autonoma del cibo, con possibili ripercussioni negative sia sullo stato di salute dell'animale e sulle sue dinamiche di selvaticità, sia sui rischi diretti o indiretti per le persone e i propri animali d'affezione;
- tale situazione non comune comporta la necessità di rimarcare obblighi già presenti in regolamenti Comunali, nonché inserire specifici obblighi e ulteriori norme comportamentali aggiuntive da rispettare, utili per il caso in oggetto e in generale per la restante fauna selvatica;

TENUTO CONTO CHE:

- il Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia - elaborato a suo tempo dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare - definisce gli strumenti di governo della conservazione e gestione del lupo;

- risulta necessario evitare la potenziale trasmissione di patologie derivanti dal contatto tra animali domestici e selvatici, come specificato nel Piano sopracitato;



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(Provincia di Fermo)

Via Trento e Trieste 1, telefono 0734/259980, fax 0734/59677
p.i. 00357030444, e-mail:monterubbiano@ucvaldaso.it



- il recente "Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti" di ISPRA (es. dicembre 2024)" ha dettato le linee guida inerenti alle misure preventive per scongiurare la presenza di lupi in ambiti antropizzati;

- i lupi compiono spostamenti quotidiani regolari nell'ordine di decine di chilometri nell'ambito delle attività di ricerca del cibo e di utilizzo del proprio territorio, pertanto si rende necessario adottare un provvedimento esteso all'intero territorio comunale;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale di governo, in ragione dei dettami di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

- l'art. 50, commi 1 e 3, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) i quali dispongono: *"1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del Comune e della Provincia; 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia";*
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"

VISTA la nota della Regione Marche acquisita al prot. dell'Ente n.7779 dell'11/11/2025 avente ad oggetto: "Presenza del lupo nelle aree antropizzate – sensibilizzazione e collaborazione inter-istituzionale;

ORDINA

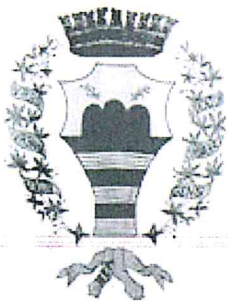
alla popolazione residente ed ai frequentatori del Comune di Monterubbiano (FM), per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da allevamento, quanto segue:

- è vietato qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi nel contesto urbano e, più in generale, che possa attirare la fauna selvatica, e in particolare:
 - è vietata qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per i lupi;
 - è vietato qualsiasi abbandono di rifiuti organici, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte e comunque di non lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo;
- di non eseguire la somministrazione di cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti, nonché all'esterno delle abitazioni;

ORDINA ALTRESÌ

di adottare i seguenti comportamenti:

- segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (Carabinieri Forestali tel. 112 ovvero Polizia Locale del Consorzio Marche - tel. 0733/1870500 e Polizia Provinciale - tel. 0734/232406-407-408) qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo di esemplari di lupo;



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(P r o v i n c i a d i F e r m o)

Via Trento e Trieste 1, telefono 0734/259980, fax 0734/59677
p.i. 00357030444, e-mail:monterubbiano@ucvaldaso.it



• **non alimentare intenzionalmente le restanti specie di animali selvatici; non tentare di avvicinare esemplari di lupo o, più in generale, animali selvatici in caso di avvistamento;**

DISPONE

- ❖ di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza, invitando la popolazione residente e i frequentatori dell'area a prestare particolare attenzione, soprattutto durante le ore serali e notturne, e ad evitare comportamenti che possano attirare esemplari di lupo;
- ❖ la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monterubbiano (FM) per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- ❖ la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Fermo
 - Comando Stazione Carabinieri di Monterubbiano
 - Comando Provinciale Carabinieri Forestali
 - Polizia Locale del Consorzio Marche
 - Provincia di Fermo
 - alla Regione Marche - settore Forestazione e Politiche faunistiche venatorie della Regione Marche
 - Questura di Fermo
 - Azienda Sanitaria territoriale di Fermo
 - Azienda Gestione rifiuti per il Comune di Monterubbiano

AVVERTE

che per la violazione ai dettami della presente Ordinanza si proceda secondo i dettami del Codice di procedura penale per violazione dell'art. 650 del c.p., fatta eccezione per il divieto di alimentazione agli animali selvatici e abbandono di cibo incustodito per il quale si dovrà procedere secondo l'art.7 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

LA SINDACA
Dott. Meri Marziali

